

## SCHEMA ATN

### ANALISI TECNICO NORMATIVA

Proposta di legge n. 161/2022 e n. 194/23 abbinata ai sensi dell'art. 89 del Regolamento "Modifiche alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale) e abrogazione della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni regionali in materia di organizzazione e valutazione del personale, in adeguamento al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull'ottimizzazione della produttività, l'efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione"

#### ELEMENTI DI ANALISI

#### CONTENUTI

<p><b>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</b></p>	<p>La proposta di legge appare compatibile con i principi dell'ordinamento comunitario e con le competenze attribuite all'Unione europea.</p>
<p><b>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</b></p>	<p>La proposta di legge rientra nella competenza residuale della Regione nell'ambito della propria attività istituzionale senza incidere sulle competenze attribuite al legislatore statale.</p> <p>L'intervento normativo si pone in armonia con l'articolo 123 della Costituzione, il quale prevede che ciascuna Regione debba dotarsi di uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento.</p> <p>La Regione Marche si è dotata del proprio statuto con la legge regionale 8 marzo 2005, n. 1 il quale, per quanto di interesse rispetto alla proposta, all'articolo 18 rubricato "Autonomia del Consiglio – Assemblea legislativa" attribuisce allo stesso organo piena autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria e contabile nel rispetto delle medesimo statuto, delle leggi e dei regolamenti interni.</p> <p>La proposta di legge interviene su alcuni aspetti di organizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale innanzitutto per adeguarsi al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia) convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113). In attuazione della citata normativa il programma annuale e triennale di attività e di gestione viene sostituito dal piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 80/2021.</p> <p>Per quanto riguarda il conferimento e la durata degli incarichi dirigenziali si richiama l'applicazione di quanto previsto dalla normativa di settore vigente e dal contratto collettivo nazionale relativo al personale dell'area delle funzioni locali.</p> <p>Inoltre, la proposta di legge introduce all'articolo 13 della legge regionale 14/2003, l'Organismo indipendente di valutazione (OIV) disciplinato dall'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni). La proposta di legge, sempre nel rispetto delle normative nazionali vigenti, modifica altresì l'organizzazione del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale di cui all'articolo 17 della legge regionale 14/2003 per assicurare il recepimento delle osservazioni effettuate dalla Corte dei Conti in sede di parifica.</p>

<b>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</b>	La proposta risulta compatibile con lo Statuto regionale, in particolare con l'articolo 18 che statuisce l'autonomia del Consiglio nelle sue declinazioni di autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria e contabile da esercitarsi a norma dello stesso Statuto, delle leggi e dei regolamenti interni.
<b>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti</b>	La proposta di legge abroga la legge regionale 28 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni regionali in materia di organizzazione e valutazione del personale, in adeguamento al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull'ottimizzazione della produttività, l'efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione).
<b>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</b>	La proposta di legge si pone in linea con i principi della semplificazione normativa, utilizzando lo strumento della novella legislativa.
<b>Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter</b>	Non vi sono proposte di legge all'esame del Consiglio regionale dirette a perseguire le medesime finalità.

## **Relazione tecnico-finanziaria sul testo unificato**

**Proposta di legge n. 194/23** “Modifiche alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale)”, testo base

e

**Proposta di legge n. 161/22** “Modifiche alle leggi regionali 13 marzo 1995 n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) e modifiche alla legge regionale 30 giugno 2003 n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale) e abrogazione della legge regionale 28 dicembre 2010 n. 22 (Disposizioni regionali in materia di organizzazione e valutazione del personale, in adeguamento al decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 sull'ottimizzazione della produttività, l'efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione)”, abbinate ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento interno.

Nuova titolazione: Modifiche alla Legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale) e abrogazione della Legge regionale 28 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni regionali in materia di organizzazione e valutazione del personale, in adeguamento al Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull'ottimizzazione della produttività, l'efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione)

### **Art. 1**

(Modifica all'articolo 1 della l.r. 14/2003)

L'articolo 1 elimina il riferimento al programma annuale e triennale di attività e di gestione disciplinato dall'articolo 14 della l.r. 14/2003, in relazione alle nuove disposizioni statali in materia di Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO).

Le disposizioni contenute in tale articolo hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### **Art. 2**

(Modifiche all'articolo 2 bis della l.r. 14/2003)

Il comma 1 dell'articolo 2 inserisce una disposizione diretta a consentire al Consiglio e alla Giunta di espletare procedure uniche di assunzione.

Il comma 2 elimina il riferimento al programma annuale e triennale di cui all'articolo 14 della l.r. 14/2003.

Le disposizioni contenute in tale articolo hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale; in riferimento al comma 1, inoltre, le procedure uniche di assunzione potrebbero generare un risparmio nei costi di espletamento delle procedure stesse.

### **Art. 3**

(Modifica all'articolo 3 della l.r. 14/2003)

L'articolo inserisce l'approvazione del Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO) tra le competenze dell'Ufficio di Presidenza.

Le disposizioni contenute in tale articolo hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### **Art. 4**

(Modifica all'articolo 4 della l.r. 14/2003)

### **Art. 5**

(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 14/2003)

Gli articoli 4 e 5 sopprimono il riferimento al programma di cui all'articolo 14 della l.r. 14/2003.

Le disposizioni contenute in tali articoli hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### **Art. 6**

(Modifiche all'articolo 7 della l.r. 14/2003)

L'articolo, oltre a eliminare il riferimento al programma di cui all'articolo 14 della l.r. 14/2003, rende coerenti le disposizioni della legge in tema di conferimento e durata degli incarichi dirigenziali alla normativa di settore contenuta nel decreto legislativo 165/2001 e al relativo Contratto collettivo nazionale.

Le disposizioni contenute in tale articolo hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### **Art. 7**

(Modifica all'articolo 8 della l.r. 14/2003)

#### **Art. 8**

(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 14/2003)

#### **Art. 9**

(Modifica all'articolo 10 della l.r. 14/2003)

#### **Art. 10**

(Modifica all'articolo 11 della l.r. 14/2003)

Gli articoli 7, 8, 9 e 10 sopprimono il riferimento al programma di cui all'articolo 14 della l.r. 14/2003.

Le disposizioni contenute in tali articoli hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### **Art. 11**

(Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 14/2003)

L'articolo definisce i tempi per il conferimento dell'incarico di segretario generale.

Le disposizioni contenute in tale articolo hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### **Art. 12**

(Inserimento dell'articolo 12 bis nella l.r. 14/2003)

L'articolo reca disposizioni in materia di funzioni vicarie.

Le disposizioni contenute in tale articolo hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### **Art. 13**

(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 14/2003)

L'articolo allinea la normativa regionale in materia di organismo indipendente di valutazione (OIV) e di valutazione del personale alle disposizioni legislative nazionali nella medesima materia.

Le disposizioni contenute in tale articolo hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### **Art. 14**

(Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 14/2003)

L'articolo modifica l'organizzazione del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale per assicurare il recepimento delle osservazioni effettuate dalla Corte dei Conti in sede di parifica.

Le disposizioni contenute in tale articolo hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 15**  
(Abrogazioni)

L'articolo, al comma 1, elenca le abrogazioni alla l.r. 14/2003.

Il comma 2 procede con l'abrogazione della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni regionali in materia di organizzazione e valutazione del personale, in adeguamento al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull'ottimizzazione della produttività, l'efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione).

Le disposizioni contenute in tale articolo hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 16**  
(Norma finale)

L'articolo definisce i tempi di applicazione dell'articolo 17 della l.r. 14/2003 così come modificato dalla presente legge.

Le disposizioni contenute in tale articolo hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 17**  
(Invarianza finanziaria)

L'articolo dichiara l'invarianza finanziaria, in quanto dall'applicazione della presente legge non derivano né possono derivare nuovi oneri, e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.